

STATUTO

“CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Costituzione – denominazione e sede

1.E' costituito, ai sensi dell' art. 31, del D.Lgs. n.267/2000, tra il "COMUNE di POMEZIA" e il "COMUNE di ARDEA", il Consorzio per la gestione degli interventi e servizi sociali dei Comuni del Distretto socio-sanitario RM6.4 denominato "CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA".

2. La Sede del Consorzio è sita in S.S. 148 Pontina, Km. 31,400 (Complesso ex Selva dei Pini) Pomezia. Eventuali sedi operative, presso i Comuni consorziati, potranno essere individuate dall'Assemblea consortile.

3.L'Assemblea consortile e il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorra la necessità, possono essere convocati presso le sedi dei Comuni consorziati.

Art. 2. Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio è Ente pubblico strumentale degli Enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare e imprenditoriale.

2. La partecipazione al Consorzio comporta l'affidamento automatico alla gestione consortile delle funzioni e servizi intercomunali previsti dal Piano Sociale di Zona, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al conferimento di ulteriori interventi e servizi sociali. Ogni attività affidata comporta la stipula dei relativi contratti di servizio tra gli Enti partecipanti e il Consorzio.

3. Gli interventi e i servizi del sistema integrato sono effettuati secondo le modalità indicate nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nel Piano sociale di zona di cui rispettivamente agli articoli 46 e 48 della L. Regione Lazio n. 11 del 2016 e s.m.i..

4. Al Consorzio, si applicano le norme previste per le aziende speciali ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 3. Obiettivi

Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni;
2. Favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà;
3. Garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori,

l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;

4. Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;

5. Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;

6. Promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

Art. 4. Finalità e funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio ha come finalità l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e la gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali che i comuni consorziati devono gestire in forma associata a livello di distretto socio-sanitario.

2. In particolare, il Consorzio, nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati e nel rispetto delle direttive regionali e degli indirizzi dell'Assemblea programma e gestisce direttamente, ovvero mediante affidamento a terzi:

a) i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, e la programmazione regionale stabiliscono la gestione associata e i servizi e gli interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;

b) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della l. r n.11/2016;

c) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria da essi erogati con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;

d) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della l. r n.11/2016;

e) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;

f) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;

g) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;

h) valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;

i) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;

j) trasmettono alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

l) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza dei servizi e delle strutture che erogano assistenza domiciliare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 2 della l. r n.11/2016.

3. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento dell'Assemblea, servizi e interventi ulteriori riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di

uno o più Comuni che lo costituiscono.

I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati, da ripartire in base alle quote di partecipazione fissate dall'art. 8 dello Statuto, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

Art. 5. Durata e recesso

1. Gli Enti consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio fino al 31.12. 2040. Tale durata potrà essere ulteriormente rinnovata.
2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento, purché vi sia il consenso di almeno i due terzi dei Comuni consorziati, previa acquisizione delle Delibere dei Consigli comunali.
3. Ciascun Comune ha facoltà di presentare motivata richiesta di recesso, entro il mese di giugno di ogni anno.
4. La proposta di recesso deve essere comunicata all'Assemblea, che ne prende atto.
5. Il recesso, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione, adottato con le forme e modalità prescritte dalla legge, contenente le opportune modifiche da apportare allo Statuto e alla Convenzione.
6. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti duraturi, fino all'estinguersi dell'obbligazione stessa.

Art. 6. Adozione e modifica dello Statuto e adesione altri Enti

1. Lo Statuto unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli comunali degli enti consorziati.
2. Le modifiche allo Statuto, così come della Convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate dall'Assemblea consortile con la maggioranza indicate nello Statuto e sono approvati da tutti i Consigli comunali dei Comuni consorziati, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto proposto e adottato dall'Assemblea consortile.
3. Le modifiche dello Statuto dettate da meri recepimenti di leggi e di regolamenti statali e/o regionali diventano efficaci a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.
4. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti al Consorzio, qualora, dopo la sua istituzione, venga modificato l'ambito territoriale ottimale del sistema di welfare integrato, purché vengano integralmente accettate, da parte dei nuovi componenti, tutte le disposizioni del presente Statuto e dell'atto convenzionale.
5. L'Ente che intende aderire al Consorzio deve presentare richiesta di adesione al Consorzio stesso, corredata dalla deliberazione preliminare del Consiglio comunale, con la quale viene disposta la presentazione della domanda e la totale accettazione di tutte le disposizioni statutarie e convenzionali. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, il Presidente dell'Assemblea provvederà a convocare l'Assemblea.
6. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla richiesta di adesione presentata, deliberandone l'ammissione all'unanimità.
7. L'inserimento di altri Enti presuppone la necessaria revisione dello Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità previste dal presente articolo.

Art. 7. Controllo degli atti e partecipazione degli enti consorziati

1. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I del Titolo VI del D.Lgs.n.267/2000.
2. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.
3. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:
 - modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
 - Modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative.Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorno trenta (30) dalla data di ricevimento.
4. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:
 - Bilancio preventivo;
 - Conto consuntivo;
 - Definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - Richiesta di adesione di altri Enti e Consorzi;
 - Regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.
5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
6. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.
7. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.
8. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

Art. 8. Quote di partecipazione

1. Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito in € 120.000,00 (euro centoventimila/00), ripartiti in eguale misura tra gli enti consorziati.
2. Il fondo di dotazione è soggetto a modifica in relazione al fabbisogno finanziario accertato. Le quote annuali del fondo di dotazione sono destinate a finanziare le spese di funzionamento del Consorzio e, per la parte non coperta dalle risorse del Piano Sociale di Zona, le spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano. Tali quote sono definite annualmente con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto all'unanimità.
3. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote di partecipazione commisurate alla popolazione residente.
4. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.
5. Le suddette quote finanziarie, integrate con fondi provenienti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione



Europea e da altri soggetti pubblici e privati, costituiscono la dotazione finanziaria del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nonché per la gestione di tutte le funzioni indicate nell'articolo 4.

Art. 9. Obblighi dei Comuni

1. I Comuni consorziati si impegnano a favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio, sulla base del principio di leale collaborazione, nel rispetto di quanto definito nel presente Statuto.
2. I Comuni si impegnano altresì a:
 - a. partecipare attivamente alle riunioni degli Organi del Consorzio;
 - b. mettere a disposizione del Consorzio le risorse logistiche, materiali, umane e finanziarie necessarie per la realizzazione delle sue funzioni;
 - c. a favorire l'integrazione delle attività del Consorzio con le politiche di welfare e di sviluppo locale nel proprio territorio.
3. In particolare, i Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri del Consorzio per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
4. Al riguardo, ciascuno dei Comuni consorziati provvede a:
 - a. trasferire al Consorzio le risorse finanziarie di propria competenza;
 - b. inoltrare tempestivamente al Consorzio i dati e le informazioni necessarie affinché possa assolvere i debiti informativi di carattere nazionale e regionale per cui è impegnato;
 - c. informare il Consorzio su eventuali servizi e progetti attinenti alle aree di welfare, promossi autonomamente nel territorio dall'Amministrazione comunale e/o da altri soggetti pubblici o privati, anche al fine di favorire sinergie ed economie di scala.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10. Gli Organi

1. Sono Organi politici e di rappresentanza del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
2. Sono Organi tecnici del Consorzio:
 - a) il Direttore;
 - b) l'Organo di revisione.

CAPO I - L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Art. 11. L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio, e delibera le decisioni all'unanimità. Essa costituisce la sede istituzionale nella quale i Comuni consorziati mediano e sintetizzano gli interessi politici, economici e sociali rappresentati.

Art. 12. Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio o da loro delegati.
2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'Assemblea ad un assessore. La delega e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell'assemblea.
3. Per le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea si richiamano integralmente le disposizioni previste in materia nel D.Lgs. 267/2000.
4. La ASL, pur non essendo Ente consorziato, può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Presidente allorché all'ordine del giorno vi sia l'adozione del Piano Sociale di Zona o le sue modifiche ed integrazioni o di qualsiasi atto ad esso correlato.
5. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri Enti o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.
6. Ai fini della convocazione della prima Assemblea e dei relativi adempimenti, le funzioni di presidenza saranno svolte dal Sindaco del Comune con la maggiore dimensione demografica.

Art. 13. Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo delle pubblicazioni del Consorzio e all'albo pretorio dei comuni consorziati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica ai singoli componenti, all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.
4. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, via mail, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. La prima seduta è convocata, entro venti giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, dal rappresentante legale dell'Ente che rappresenta la maggior quota del fondo di dotazione ed è presieduta dallo stesso.
7. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati.
8. L'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione alla presenza degli enti consorziati che deliberano all'unanimità.
9. Sia in prima che in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
10. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.



11. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si approvano a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione che avviene con deliberazione motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano e votata dall'Assemblea.

12. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.

13. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio.

14. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

15. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.

Art. 14. Attribuzioni

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei comuni aderenti ed ai fini statutari.

2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

-elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea consortile fra i suoi componenti;

-elezione e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

-elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-nomina del Revisore dei Conti;

-modifiche della Convenzione e dello Statuto;

-ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione, anche in seguito a recesso;

-scioglimento del Consorzio;

-definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'Assemblea consortile;

-esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al Consiglio comunale, quando esse sono riferite al consorzio.

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- Gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo; Gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;

- La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione delle relative aliquote o delle specifiche determinazioni;

- Le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;

- L'approvazione dei criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;

- L'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.

5. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali e sono trasmesse agli enti consorziati, in via telematica, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo del Consorzio.

6. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene all'istruttoria, ai pareri, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Art. 15. Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea nella prima adunanza del Consorzio e decade con la scadenza del suo mandato da Sindaco;

2. il Presidente dell'Assemblea potrà essere revocato su mozione di sfiducia motivata presentata da almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea;

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare.

4. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.

5. Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio del consorzio è l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'assemblea consortile.

2. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero compreso tra i 3 e 5 consiglieri, compreso il Presidente.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni impiegate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

4. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato pari a 3 anni, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una proposta contenente i nominativi formata sulla base dei requisiti come previsto nel comma precedente, opportunamente presentati dai curricula e dal programma contenente gli obiettivi da raggiungere.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono

rieleggibili.

7. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli Comunali, anche non contemporaneamente.

Art. 17. Competenze

1. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socio-assistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

2. Al Consiglio d'amministrazione compete altresì:

- a) approvare i programmi esecutivi, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
- b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- c) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione; adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- f) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;
- h) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Art. 18. Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.

4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

8. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sulla attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio comunale dei Comuni consorziati.

Art. 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio. Partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea.
3. Il Presidente è nominato a scrutinio segreto tra i membri del consiglio di amministrazione.
4. Il presidente del consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) ha la rappresentanza politica dell'Ente ed è il responsabile dell'Amministrazione;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea consortile;
 - c) convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
 - d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmandone i relativi verbali congiuntamente al Segretario del Consorzio e sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo del Consorzio, riferendo periodicamente al Consiglio sul funzionamento della gestione consortile;
 - f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso, nella prima adunanza successiva;
 - h) nomina e revoca i rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - i) nomina i responsabili delle strutture apicali;
 - j) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - k) nomina il Segretario del Consorzio e ne stabilisce gli emolumenti;
 - l) stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con altri Enti pubblici.
 - m) Può delegare specifiche funzioni al Vice presidente.

Art. 20. Prerogative e responsabilità e indennità degli Amministratori

1. Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

TITOLO III - PERSONALE, CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 21. Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti professionali e dei criteri approvati dall'Assemblea ed è incaricato con le modalità previste dalla legge.
2. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio ed è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. In particolare, il Direttore:
 - a) cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Consorzio verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli Organi del Consorzio stesso;
 - c) esegue le deliberazioni degli Organi consortili, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
 - d) dirige il personale; presiede le commissioni di gara, le commissioni per la selezione del personale ovvero provvede a nominare un suo delegato; stipula i contratti, le convenzioni, gli accordi di cooperazione aventi natura gestionale; compie atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa;
 - e) presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la dotazione ottimale dell'organico del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
 - f) assolve le funzioni di responsabile dell'Ufficio di Piano;
 - g) partecipa, quale supporto tecnico senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - h) coordina i processi di pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari sul territorio del Consorzio, a partire dalla rilevazione dei bisogni sociali della popolazione e dell'offerta dei servizi e delle risorse di welfare sul territorio;
 - i) predisporre e sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Piano Sociale di Zona e dei Piani territoriali contro la povertà;
 - j) cura i rapporti:
 - 1) con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
 - 2) con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'integrazione socio-sanitaria;
 - 3) con gli enti del Terzo Settore, le organizzazioni sindacali e con i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di analisi, pareri e proposte
 - k) effettua un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
 - l) promuove e coordina la raccolta dei dati in adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali, connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.
 - m) elabora progetti per il miglioramento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, in

- particolare per rispondere ai bisogni sociali emergenti;
- n) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dei progetti, servizi e interventi sociali promossi e gestiti dal Consorzio;
 - o) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110, c. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
 - p) esercita tutte le altre funzioni che sono attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle delibere e da eventuali deleghe di funzione, alle figure dirigenziali, ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. Ordinamento degli uffici e Segretario

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.
4. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione nel rispetto della normativa vigente.
5. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli Enti consorziati, mediante l'istituto della convenzione o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.
6. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari sul territorio del distretto socio-sanitario, di cui ne assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.
7. L'Ufficio di Piano presidia con personale dedicato le funzioni di programmazione, di gestione amministrativa e contabile, dettagliate nell'apposito Regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Segretario del Consorzio, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra uno dei segretari dei Comuni consorziati e svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
 - b) esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del Consiglio di Amministrazione su richiesta

del Presidente del C.D.A. secondo le disposizioni del D. Lgs 267/2000;

- c) collabora con funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- d) il segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23. Gestione economico-finanziaria

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.
3. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le entrate costituite da:
 - Fondo di dotazione;
 - Quote di partecipazione conferite al Consorzio dagli Enti consorziati;
 - Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;
 - Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, del Consorzio.
4. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, stabiliti in convenzione sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
 - a) La quota del fondo di dotazione, dovuta e iscritta in Bilancio, di tutti gli Enti consorziati, verrà versata interamente entro il mese di febbraio di ogni anno;
 - b) La quota di partecipazione dovuta da tutti gli Enti consorziati viene versata entro il mese di marzo.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi in misura legale.

Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione ed alla gestione dei servizi ed interventi di cui all'art. 4, vengono trasferiti automaticamente al Consorzio.

5. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal:

- Fondo di dotazione erogato dagli Enti consorziati;
- Beni mobili, beni mobili registrati ed immobili acquistati o provenienti da donazioni o lasciti;
- Diritti su beni acquisiti o devoluti al Consorzio.

I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità

6. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica. Fino all'espletamento della gara, il Consorzio può stipulare una convenzione, con il tesoriere del Comune capofila o di altro Ente consorziato.

TITOLO IV - RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 24. Responsabilità

1. Agli Amministratori, al Direttore, all'Organo di revisione e al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dalla legge.

Art. 25. Controllo e vigilanza

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dalla legge.

Art. 26. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate sul sito Internet del Consorzio, nella sezione Albo Pretorio.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27. Organo di revisione. Nomina e revoca

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un solo membro, nominato dall'Assemblea, con le modalità previste dalla legge.
2. Il revisore dura in carica 2 anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, o dalla data di immediata esecutività, ed è rieleggibile.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a due mesi.

Art. 28. Organo di revisione. Competenze

1. L'attività e il funzionamento dell'Organo di revisione sono disciplinati dalla legge.
2. L'Organo di revisione, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. L'Organo di revisione collabora con l'Assemblea e con il Consiglio di Amministrazione fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

Art. 29. Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi, sui programmi, le direttive, i criteri che ne inquadrano l'erogazione, anche attraverso l'adozione della Carta sociale del cittadino e la Carta dei servizi sociali di cui agli articoli 56 e 57 della Legge Regionale del Lazio 10 Agosto 2016, n. 11.
2. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni di legge ne vietino la divulgazione o consentano il suo differimento, in quanto la diffusione possa pregiudicare

il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Tutti gli atti degli Organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Consorzio, nella sezione Albo Pretorio.

4. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge. I provvedimenti in materia di accesso competono al Direttore del Consorzio, o al responsabile del procedimento incaricato dal Direttore.

5. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi sul territorio.

6. Il Consorzio può indire consultazioni di cittadini, associazioni, enti o ogni altra forma organizzativa aventi per oggetto l'assunzione di determinati atti di competenza, secondo le modalità stabilite dalla legge.

7. I cittadini, singolarmente o associandosi, hanno facoltà di rivolgere agli Organi del Consorzio istanze o petizioni ed osservazioni al fine del miglioramento dei servizi offerti e per la tutela dell'interesse collettivo, secondo le modalità previste nel regolamento. Il loro esame è tempestivo ed obbligatorio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30. Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. A esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono gli interessi del Consorzio.

Art. 31. Successione e disciplina transitoria

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra alla gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Associazione dei comuni) nella gestione dei servizi sociali a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

2. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il nuovo consorzio si avvale:

a) del personale appartenente ai ruoli comunali già in convenzione presso il Distretto Socio-sociosanitario-Ufficio di Piano per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale n. 19/2006 e ss.mm. e ii.

3. L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del Comune capofila provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il consorzio medesimo non provvederà ad assumere il personale necessario ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi qualora non disponga per alcuni profili di personale e servizi propri.

4. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro 120 giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in

precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune capofila.

Art. 32. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

